

ATTO N. 1982/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Consigliere Vannio Brozzi

SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**


“Ulteriori modificazioni della legge regionale 12/08/82, n. 40 – Contributo nelle spese di trasporto di studenti e docenti per l’accesso alla sede del Consiglio regionale per attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali”

Titolo proposto dalla Commissione

“Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali”

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente l’8.4.2004


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 27.4.2004



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'8 aprile 2004 ha esaminato l'atto n. 1982, esprimendo parere favorevole all'unanimità, proponendo altresì un nuovo titolo.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale comunicando che sullo stesso riferirà il Consigliere Vannio Brozzi.



Relazione della III Commissione Consiliare Permanente



Relatore Consigliere Vannio Brozzi

Con il presente disegno di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza si intende modificare la normativa finora in vigore, la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40, successivamente modificata con la legge regionale 27 dicembre 1982, n. 60, con la quale si disciplinava l'accesso di studenti e insegnanti alla sede del Consiglio regionale, per attività di informazione e partecipazione sul funzionamento di organi regionali.

La modifica della L.r. n. 40/1982 si è resa necessaria a seguito del mutato quadro normativo di riferimento a livello regionale conseguente all'adozione della nuova L.r. n. 28/2002 sul diritto allo studio, e a livello nazionale dove si è assistito al venir meno del ruolo dei Provveditorati agli studi provinciali e dei Distretti scolastici.

Sulla base del dibattito svolto la Commissione ha deciso di intervenire subito in questa materia, senza aspettare gli inevitabili tempi lunghi legati ad una legge più organica ma inevitabilmente più complessa, proponendo l'abrogazione della L.r. n. 40/1982, anche se naturalmente ha ravvisato la necessità di procedere all'adozione di una legge ben strutturata, rivolta a tutti gli studenti, dalle elementari alle medie superiori, proprio per favorire una maggiore attenzione alla formazione e all'educazione civica. La Commissione, infatti, ha ritenuto utile questo tipo di attività anche nei confronti degli studenti più piccoli, poiché una grande presenza dei ragazzi nei luoghi istituzionali costituisce comunque un importante momento formativo.


Con il testo che sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, la Commissione propone di approvare una legge snella, composta di soli 3 articoli, con la quale si attribuisce al Consiglio regionale la facoltà di predisporre il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale definendone altresì i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento della cui redazione si farà carico il competente Servizio comunicazione e documentazione.



La Commissione propone altresì il seguente titolo: “Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali”.

La norma finanziaria dispone che per l'anno 2004, al finanziamento si farà fronte con le risorse disponibili previste per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 mentre per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale e sarà la Giunta regionale a provvedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite.

Ciò premesso la Commissione, che ha licenziato l'atto all'unanimità lo sottopone all'esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione, incaricando il Consigliere Vannio Brozzi di riferire in aula.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Laffranco e Fasolo, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 12/08/82, n. 40 – Contributo nelle spese di trasporto di studenti e docenti per l'accesso alla sede del Consiglio regionale per attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 134/2004 del 14.01.2004 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 14.01.2004 (ATTO N. 1982);

VISTI il parere e la relazione della III Commissione Consiliare Permanente illustrati dal Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 1982/BIS);

ATTESO che la Commissione ha ritenuto di proporre la modifica del titolo della proposta di legge come segue: "Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali";

VISTE le leggi regionali 12 agosto 1982, n. 40 e 27 dicembre 1982, n. 60;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la legge regionale, concernente: "Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali" composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI LIVIANTONI, BROZZI, LAFFRANCO E FASOLO - ATTO N. 1982.	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
<i>"ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12/08/82, N. 40 - CONTRIBUTO NELLE SPESE DI TRASPORTO DI STUDENTI E DOCENTI PER L'ACCESSO ALLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI"</i>	<i>"PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE FRA LE SCUOLE E LE ISTITUZIONI REGIONALI"</i>
Articolo 1 <i>(Finalità)</i>	Idem
1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale.	Idem
2. Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando l'importo delle spese da sostenere.	Idem
3. L'Ufficio di Presidenza predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale, sulla base di criteri e modalità determinati dall'Ufficio stesso.	3. L'Ufficio di Presidenza predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale, sulla base di criteri e modalità determinati da apposito regolamento.
4. La Giunta regionale provvede all'erogazione ai singoli istituti scolastici delle somme occorrenti per la realizzazione	4. La Giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'erogazione di contributi ai singoli istituti



delle visite individuate nel programma.	scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al comma 3.
Articolo 2 <i>(Norma finanziaria)</i>	Idem
	1. Per l'anno 2004, al finanziamento di cui all'articolo 1 comma 4, si fa fronte con le risorse disponibili previste per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria" (cap. 925/6070).
	2. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
	3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
	Articolo 3 <i>(Abrogazioni)</i>
	1. Le leggi regionali 12 agosto 1982, n. 40 e 27 dicembre 1982, n. 60 sono abrogate.